

## GARA EUROPEA

CONVENZIONE ATTUATIVA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 22/09/2023 TRA LA SOGESID E IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO PER LA DEPURAZIONE DPCM 07/08/2023.

**PROCEDURA APERTA EX ART.71 PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI, SULLA BASE DEL PROGETTO ESECUTIVO, PER L'INTERVENTO DI *REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE A SERVIZIO DEI COMUNI DI FIUMEFREDDO BRUZIO E LONGOBARDI. REALIZZAZIONE DI RETE FOGNARIA E COLLETTAMENTI NELLE ZONE NON SERVITE DEL COMUNE DI FIUMEFREDDO BRUZIO (CS). COLLETTAMENTO DELLE LOCALITÀ TAURIANA E TARIFFI E REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO A SERVIZIO DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI LONGOBARDI (CS)***

CUP: D95E18000150006

CIG: BB33775E9B

CODICE COMMESSA: CAL2401/PR000477

## DISCIPLINARE DI GARA

## PREMESSE

La Sogesid S.p.A. (di seguito anche “**Sogesid**” o “**Stazione Appaltante**”) svolge attività di committenza ausiliaria, ai sensi e per gli effetti dell’art.62 comma 11, e dell’art.3, comma 1, lett. z) dell’All. I.1 del D.lgs. 31 marzo 2023, n.36 (di seguito anche “**Codice**”) nei confronti del Commissario Straordinario Unico (di seguito “**CSU**”) di cui al D.P.C.M. del 07.08.2023, giusto Accordo Quadro sottoscritto tra le parti il 22.09.2023.

L’Accordo Quadro sottoscritto tra a Sogesid S.p.A. e il Commissario Straordinario è volto a definire la disciplina dei rapporti, sotto il profilo procedurale, amministrativo e finanziario, per i quali la Sogesid S.p.A. è stata incaricata di svolgere le attività di carattere tecnico-specialistico, ingegneristico, amministrativo e legale, connesse alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, necessari all’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione.

Il finanziamento dei lavori è assicurato, in parte, mediante la Deliberazione della Giunta Regionale n. 160 del 13/05/2016 ed è stato approvato il “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria - Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento per il territorio”, stipulato tra Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Giunta della Regione Calabria in data 30/04/2016 – FSC 2014/2020.

Il progetto è stato validato dal RUP con atto prot. n. 10205 del 16.10.2025.

Con provvedimento n.161 del 21/10/2025, Prot. n.0010400 del 21/10/2025, il Subcommissario Antonino Daffinà ha disposto l’approvazione del progetto esecutivo “*Realizzazione impianto di depurazione consortile a servizio dei comuni di Fiumefreddo Bruzio e Longobardi. Realizzazione di rete fognaria e collettamenti nelle zone non servite del comune di Fiumefreddo Bruzio (CS). Collettamento delle località Tauriana e Tarifi e realizzazione nuovo impianto a servizio del Centro storico del comune di Longobardi (CS)*”, con contestuale decisione di contrarre ex art.17, co.1 D.lgs. 36/2023. e confermato con successivo provvedimento n. 34/2026, Prot. n.0001852 del 18/02/2026.

Con Decisione di contrarre prot. n. C-0001389 del 14/04/2026 la Sogesid S.p.A. ha determinato di affidare l’esecuzione dei lavori, sulla base del progetto esecutivo, per l’intervento sopra richiamato.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt.71 e 108 del Codice.

A norma dell’articolo 17, comma 3, del codice e ai sensi dell’art.1, lettera a) dell’Allegato I.3 al Codice, la procedura di gara dovrà concludersi entro nove mesi.

Il presente Disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura, le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, la procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all’affidamento per l’aggiudicazione dell’appalto.

Trovano applicazione le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei cd. Criteri ambientali minimi (di seguito, “CAM”) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n.255 (pubblicato in GURI n.182 il 5 agosto 2022), per quanto applicabile.

## **STAZIONE APPALTANTE AUSILIARIA**

Sogesid S.p.A.

Via Nomentana, 41 - 00161 Roma

Tel 06420821

E-mail [sogesid@sogesid.it](mailto:sogesid@sogesid.it) - Indirizzo Internet: [www.sogesid.it](http://www.sogesid.it)

Il **Responsabile Unico del Progetto**, ai sensi dell'art.15 del Codice, è l'Ing. Ivano Russo.

Il **Responsabile della fase di affidamento**, ai sensi dell'art.15 comma 4 del Codice, è il dott. Francesco Santini

Il luogo di svolgimento delle prestazioni è il Comune di Fiumefreddo (NUTS ITF61).

### **1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

#### **1.1 Documenti di gara**

La documentazione di gara comprende:

**Disciplinare di gara** a cui sono allegati:

- a) Dichiarazioni del Concorrente;
- b) Patto di integrità con la Sogesid S.p.A.;
- c) Modello di offerta economica.

**Documentazione tecnica:**

- a) Documentazione Tecnica\_Link;

La documentazione di gara è disponibile nell'area <https://sogesid.tuttogare.it/gare/index.php>.

Ai fini della trasparenza, la documentazione di gara è altresì accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul sito aziendale [www.sogesid.it](http://www.sogesid.it) all'interno dell'area "Bandi/Procedure di affidamento in corso".

#### **1.2 CHIARIMENTI**

È possibile chiedere chiarimenti sulla presente procedura (con esclusione dei quesiti di natura informatica connessi alle modalità di utilizzo del Portale, per i quali si rinvia al numero dedicato 06-94507029 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 oppure all'invio di richiesta scritta all'indirizzo [assistenza@tuttogare.it](mailto:assistenza@tuttogare.it)) mediante la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti "Richiedi chiarimento", previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste devono essere inoltrate almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art.88 comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma alla voce "Chiarimenti" e sul sito istituzionale <https://sogesid.tuttogare.it/gare/index.php>.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso, pertanto, si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate e non sono ammessi chiarimenti telefonici.

#### **1.3 COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n.82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, nella apposita sezione denominata

“Comunicazioni”.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso a mezzo pec.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario avvengono attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS, inserito dall'operatore economico in fase di registrazione in Piattaforma.

È, inoltre, onere del concorrente verificare costantemente e tenere sotto controllo la pagina pubblica della Piattaforma, riservata alla presente procedura di gara.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n.82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art.65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art.65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

## 2. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto consiste nell'esecuzione dei lavori e le forniture necessari all'esecuzione dei lavori, sulla base del progetto esecutivo, per l'intervento di *“Realizzazione impianto di depurazione consortile a servizio dei comuni di Fiumefreddo Bruzio e Longobardi. Realizzazione di rete fognaria e collettamenti nelle zone non servite del comune di Fiumefreddo Bruzio (CS). Collettamento delle località Tauriana e Tarifi e realizzazione nuovo impianto a servizio del Centro storico del comune di Longobardi (CS)”*.

Le prestazioni oggetto del presente affidamento sono puntualmente descritte nel Capitolato Speciale d'appalto al quale si rimanda.

L'importo a base d'asta della presente procedura risulta pari ad **€6.424.389,84** comprensivi di €655.102,35 di costi per la manodopera e di €99.621,77 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Si precisa che il progetto è suddiviso in due lotti, ai sensi dell'art.58 comma 5, di cui:

- il Lotto I avente la necessaria copertura finanziaria prevede lavori per complessivi €5.762.446,49 comprensivi di €643.682,92 di costi per la manodopera oltre €88.375,34 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- il Lotto II per il quale attualmente non è prevista la relativa copertura finanziaria prevede lavori per complessivi €562.321,58 comprensivi di €11.419,43 di costi per la manodopera oltre €11.246,43 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Nella seguente tabella è indicata la descrizione dei lavori oggetto dell'appalto riferito al lotto I e II.

Tabella n. 1 - Descrizione dei lavori oggetto di appalto

SOA	Descrizione	CPV	P (Prevalente) S (Scorporabile)	Importo (comprensivo dei costi della manodopera)
OG6 Class. IV bis	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	45232400-6 <i>Lavori di costruzione di condotte fognarie</i>	P	3.120.138,89 €
OS22 Class. IV	Impianti di potabilizzazione e depurazione	45252000-8 <i>impianti depurazione</i>	S	1.957.241,70 €
OG8 Class. II	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	45246200-5 <i>lavori di protezione delle sponde</i>	S	382.246,86 €
OS12-B Class.III	Barriere paramassi, fermaneve e simili	45233280-5 <i>Costruzione di barriere di protezione</i>	S	865.140,62 €

## 2.1 LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO

### Categoria prevalente

Ai sensi dell'art.2, comma 4, dell'allegato II.12 del Codice, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di Opere Generali **OG6** “Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione” – Importo euro **3.120.138,89** – Classifica **IV bis**

### Categorie secondarie

Sono previste, inoltre, le seguenti categorie secondarie di Opere Specializzate **OS22** “Impianti di potabilizzazione e depurazione” – Importo euro **1.957.241,70** – Classifica **IV**, **OS12-B** “Barriere paramassi, fermaneve e simili” - Importo di euro **865.140,62** Classifica **III** e di Opere Generali **OG8** “Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica” – Importo euro **382.246,86**.

## 3. IMPORTO DELL'APPALTO

Ai fini dell'individuazione delle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art.14, comma 1, del Codice, l'importo complessivo dell'appalto è pari a **€6.424.389,84** (seimilioni quattrocentoventiquattromilatrecentottantanove/84) per lavori comprensivi del costo della manodopera €655.910,35 e degli oneri di sicurezza €99.621,77 non soggetti a ribasso, oltre IVA e oneri di legge se dovuti.

Le prestazioni oggetto dell'appalto si intendono a corpo e sono compresi nel prezzo tutti gli oneri e le alee a carico dell'Appaltatore per l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle attività ad esso affidate.

Per le ragioni sopra esposte, **si precisa che i lavori sono negoziati per l'intero importo relativo al progetto generale e saranno affidati limitatamente a quelli riferiti al solo Lotto I e ammontano a €5.762.446,49 comprensivi di €643.682,92 di costi per la manodopera oltre €88.375,34 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.**

L'importo dell'appalto è dettagliato specificatamente nella seguente tabella:

Tabella n. 2 - Definizione degli importi delle prestazioni oggetto di appalto

	Descrizione	Importi
1	<b>Totale Lavori (L) A CORPO</b>	€ 5.762.446,49
2	di cui costi per la manodopera non sottoposti a ribasso d'asta	€ 643.682,92
3	Oneri della sicurezza (OS) non soggetti a ribasso	€ 88.375,34
4	<b>Importo</b>	<b>€ 5.850.821,83</b>

Ai sensi dell'art.11 del Codice, il CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è Acquadotti Fognature e Gas Aziende Private e CCNL Dipendenti delle Imprese Edili ed affini, oppure altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

subappalto.

Ai sensi dell'art 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al 3% dell'importo complessivo e operano nella misura del 90% per cento del valore eccedente la variazione del 3% applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater del medesimo articolo del Codice.

Ai sensi dell'art.120, comma 9, del Codice qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

A tal fine si osserva l'art.5, comma 6 dell'Allegato II.14 del Codice.

#### **4. DURATA DELL'APPALTO E PENALI**

**La durata dell'appalto complessivo è pari a 365** (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla stipula dello stesso/consegna dei lavori ovvero dall'esecuzione anticipata qualora ne ricorrano i presupposti di legge previsti dall'art.17, commi 8 ovvero del comma 9, del Codice, **di cui 358 giorni per il lotto I e 7 giorni per il lotto II.**

Per ogni giorno naturale e consecutivo viene applicata una penale pari all'1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale. La stessa penale si applica ai casi di ritardo di cui all'art.19 del Capitolato. La penale in caso di ritardo è disapplicata se l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori.

L'importo complessivo delle penali determinate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale si applica la disciplina della risoluzione del contratto.

#### **5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici di cui all'art.65 del Codice possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata e, limitatamente ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, possono partecipare anche gli operatori economici di cui all'art.66 del Codice, purché in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dai successivi paragrafi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui agli artt.65, comma 2, del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) ed art.66, comma 1, lett. g) del Codice sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti, anche stabiliti in altri Stati membri, di cui all'art.65 del Codice, in forma singola o associata, in possesso dei requisiti minimi stabiliti nella Parte I dell'Allegato II.12 del Codice (gli stessi devono essere posseduti dai consorziati, i partecipanti ai GEIE e ai raggruppamenti) e purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt.67 e 68 del Codice.

Per gli operatori stabiliti in altri Stati membri di cui all'art.65, comma 1, del Codice, si applicano le medesime condizioni di cui all'art.30, commi 1 e 2, dell'allegato II.12 del Codice, a seconda della modalità di partecipazione in forma singola o associata.

Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo sono in possesso dei requisiti di cui sopra, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel presente disciplinare, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno a essa affidati.

Gli operatori economici qualificati nella I e nella II classifica, non in possesso - ai sensi dell'art.4, comma 1, dell'All.II.12 al Codice - della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori.

La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sussistano rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art.95, comma 1 lett. d), del Codice.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al successivo articolo devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al successivo articolo devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di

soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art.186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n.267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art.30, comma 1, dell'Allegato II.12 del Codice, l'operatore singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alla categoria scorporabile non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

## 6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara gli operatori economici previsti dagli artt.65 e 66 del Codice, in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di seguito indicati.

I requisiti di ordine generale e speciale dovranno essere dichiarati, pena l'esclusione - ai sensi degli artt.46 e 47 del d.P.R. n.445/00 e s.m.i. - mediante la presentazione del modello *"Dichiarazioni del Concorrente"* (All.A).

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili mediante i documenti indicati avviene attraverso l'utilizzo della **Banca Dati Anac** e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (**FVOE**).

### 6.1 REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

- insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art.94 del Codice;

- insussistenza/sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art.95 del Codice;
- insussistenza della causa di esclusione di cui all'art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n.165 s.m.i.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art.94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art.95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. In tali casi, l'operatore economico dovrà presentare idonea documentazione a supporto entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante che valuterà i chiarimenti forniti entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione e ne comunicherà l'esito all'operatore con provvedimento motivato.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt.94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. In tali casi, l'operatore economico dovrà presentare idonea documentazione a supporto entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante che valuterà le misure adottate entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione e ne comunicherà l'esito all'operatore. Qualora la Stazione Appaltante ritenga che le misure adottate non siano sufficienti a garantire l'affidabilità dell'operatore, potrà procedere all'esclusione dalla procedura di gara, con provvedimento motivato.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art.96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità a adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui all'art.96, comma 6, del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt.94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art.97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n.165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art.1, comma 17 della legge n.190/2012.

Il concorrente si impegna, **a pena di esclusione**, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al 30% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
- una quota pari almeno al 30% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.
- 

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a cinquanta, quindi tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, producono, a **pena di esclusione**, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art.46 del D.lgs. 11 aprile 2006, n.198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione (stipula) del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione (stipula) del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n.68 e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n.68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, ai sensi dell'art.113 del Codice, è richiesto il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati con il D.M. 23 giugno 2022 n.255 (pubblicato in GURI n.182 il 5 agosto 2022), per quanto applicabile

## **6.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

Ai sensi dell'art.30, comma 1, dell'All. II.12 del Codice, l'operatore singolo può partecipare alla procedura di gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, ove previsti, relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Ai sensi dell'art.70, co. 4, lett. e) del Codice, **sono inammissibili** le offerte presentate da operatori che non possiedono la qualificazione richiesta dal presente disciplinare di gara.

❖ **Per la categoria Prevalente**

**Requisiti di idoneità professionale:**

- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per le categorie oggetto dell'appalto coerenti con l'attività oggetto di affidamento (45232400-6 "*Lavori di costruzione di condotte fognarie*");

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'allegato II.11 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

**Requisiti di capacità tecnica e professionale:**

- possesso, ai sensi di quanto previsto dall'art.100 comma 4 del Codice, di attestazione SOA in corso validità per la categoria OG6 (*Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione*) classifica IV bis o superiore;

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce copia del documento attestante la qualificazione, allegato dall'operatore economico in sede di presentazione dell'offerta.

❖ **Per le categorie Secondarie**

**Requisiti di idoneità professionale:**

- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per le categorie coerenti con l'attività oggetto di affidamento (CPV 45252000-8 "*impianti depurazione*");
- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per le categorie coerenti con l'attività oggetto di affidamento (CPV 45246200-5 "*lavori di protezione delle sponde*");
- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la categoria coerente con l'attività oggetto di affidamento (CPV 45233280-5 "*Costruzione di barriere di protezione* ").

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'allegato II.11 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

**Requisiti di capacità tecnica e professionale:**

- possesso, ai sensi di quanto previsto dall'art.100 comma 4 del Codice, di attestazione SOA in corso validità per la categoria OS22 (*Impianti di potabilizzazione e depurazione*) Classifica IV o superiore;

- possesso, ai sensi di quanto previsto dall'art.100 comma 4 del Codice, di attestazione SOA in corso validità per la categoria OG8 (*Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica*) Classifica II o superiore.
- possesso, ai sensi di quanto previsto dall'art.100 comma 4 del Codice, di attestazione SOA in corso validità per la categoria OS12B (*Barriere paramassi, fermaneve e simili*) Classifica III o superiore.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce copia del documento attestante la qualificazione, allegato dall'operatore economico in sede di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art.2 dell'allegato II.12 al Codice, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce copia del documento attestante la qualificazione, allegato dall'operatore economico in sede di presentazione dell'offerta.

Si precisa che:

- la certificazione S.O.A. dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al successivo paragrafo 13, **pena l'esclusione**, fatto salvo quanto previsto all'art.16, comma 5, dell'Allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
- gli operatori economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art.17, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell'ultra vigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno 90 giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'articolo 16, comma 5, dell'Allegato II.12 al Codice;
- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

Si precisa, altresì, che la certificazione S.O.A. dovrà essere in corso di validità anche al momento della sottoscrizione del contratto, pena l'impossibilità alla stipula.

### **6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di

ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'art.65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'art.65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'art.65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Le prestazioni sono eseguite dagli operatori economici concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane, ove richiesto, deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi dell'art.68 comma 2, del Codice.

Il requisito di capacità economica e finanziaria, ove richiesto, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Il requisito di capacità tecnica e professionale, ove richiesto, in relazione alla prestazione oggetto dell'affidamento, deve essere posseduto da uno dei componenti il raggruppamento.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art.100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

## **7. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane, ove richiesto, deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 1, lettera d), e 67, comma 4, del Codice, eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Secondo quanto previsto all'art.67, comma 1, del Codice, i requisiti di capacità tecnica per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d):

- a) per gli appalti di servizi e forniture, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente

con quelli posseduti dalle imprese consorziate;

- c) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104.

Per gli operatori di cui agli artt.65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), del Codice i requisiti generali di cui agli artt.94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'art.100 comma 3 del Codice sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dal consorzio esecutore.

I consorzi stabili di cui agli artt.65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art.65, comma 2, lettere b) e c) alle proprie consorziate non costituisce subappalto. I consorzi, di cui agli artt. 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'art.65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'art.95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'art. 97.

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli artt.94 e 95 e dell'art.67 comma 3 del Codice, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art.97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## **8. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione avviene, mediante la Banca Dati Anac presso la quale è operativo il *Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0)* che consente al RUP di verificare l'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt.94 e 95 del Codice, il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art.100 del Codice e la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui del Codice.

Pertanto, è obbligatoria la registrazione al sistema FVOE 2.0 (in conformità alla Delibera ANAC n.262/2023 accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi - accesso riservato all'operatore economico – FVOE 2.0).

Ai sensi dell'art.35 comma 5bis del Codice, è necessario che l'operatore economico esprima il consenso

al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal presente codice.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge.

La Stazione Appaltante procederà all'esclusione dalla gara dei soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare di gara ed alla conseguente applicazione delle norme vigenti.

## **9. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art.104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può avvalersi di dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali messe a disposizione da una o più imprese ausiliarie per dimostrare il possesso dei requisiti speciali richiesti per partecipare alla presente procedura di affidamento.

Ai sensi dell'art.104 comma 3 del Codice, è consentito l'avvalimento delle autorizzazioni e dei titoli abilitativi, dei titoli di studio e professionali necessari per l'esecuzione dell'appalto a condizione che le correlate prestazioni siano svolte direttamente dall'impresa ausiliaria che agisce in qualità di subappaltatrice.

L'avvalimento può essere prestato per dimostrare un requisito di partecipazione, per migliorare l'offerta oppure per entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliaria che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'art.104 comma 4 del Codice, l'operatore economico allega nella fase di presentazione dell'offerta il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta.

Nel caso di richiesta di un servizio di punta l'operatore economico non può avvalersi di più operatori ausiliari per dimostrare il requisito del servizio di punta.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta, il contratto di avvalimento, che deve essere firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

L'operatore economico e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'art.96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario e assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico.

Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l'operatore

economico.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'art.94 e 95 del Codice, nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art.104, comma 6 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

Ai sensi dell'art.104, comma 5, del Codice, in qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, si procede a richiedere al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ai sensi dell'art.104 comma 11 del Codice le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, siano direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento, l'istituto dell'avvalimento non è consentito.

## **10. SUBAPPALTO**

L'operatore economico indica, all'atto dell'offerta, le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art.119 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

**Non è ammesso il subappalto qualificante, pertanto le prestazioni rientranti nelle qualificazioni SOA previste potranno essere subappaltate, nei limiti previsti dal sopraccitato articolo, purché l'operatore economico sia in possesso delle qualificazioni SOA relative alle lavorazioni che intende subappaltare.**

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, nonché degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.

Tutti i pagamenti relativi all'appalto, incluse le somme corrisposte ai subappaltatori, devono essere effettuati nel rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 136/2010.

L'inosservanza degli obblighi di tracciabilità comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.3, comma 8, della Legge 136/2010.

L'aggiudicatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le

prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del Codice. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 del Codice. Pertanto, il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

In merito al cd. Subappalto a cascata solo il primo subappaltatore potrà a sua volta subappaltare le attività di cui al capo 4) del capitolato speciale di appalto presentando un contratto in cui la previsione di ulteriore subappalto dei lavori è vietato.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

## **11. GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA**

L'offerta è corredata da **una garanzia provvisoria**, così come definita dall'art.106, comma 1, del Codice, pari al 2% dell'importo a base d'asta e precisamente a euro **128.487,80** (centoventottomilaquattrocentottantasette/80).

Ai fini della sottoscrizione del contratto, secondo quanto previsto all'art.117 del Codice, l'impresa esecutrice dei lavori dovrà presentare una **garanzia definitiva** pari al 10% dell'importo del contratto con le modalità previste all'art.106 del Codice e, inoltre, dovrà possedere o costituire ex novo adeguata polizza assicurativa per la copertura dei rischi legati alle attività di lavorazione.

La garanzia definitiva e la polizza assicurativa dovranno avere validità per tutta la durata dell'appalto e sino all'approvazione del collaudo; pertanto, l'aggiudicatario dovrà far tempestivamente pervenire a Sogesid S.p.A. i rinnovi periodici delle garanzie in questione.

La garanzia:

- può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- può essere rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- deve essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n.193;
- deve avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- deve prevedere espressamente:
  - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944

del Codice civile;

- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
- l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.ivass.it/ivass/impreses\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/impreses_jsp/HomePage.jsp)

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art.106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene: per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione. Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione;
- Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a);
- Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche;
- Riduzione del 10% in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi: previste dall'allegato II.13 al Codice, per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione. Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Si precisa che non danno diritto alla riduzione dell'ulteriore 10%, le certificazioni/marchi delle quali

L'operatore ha già usufruito per l'applicazione delle riduzioni previste al primo periodo del comma 8 dell'art.106 del Codice.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, l'operatore economico dichiara nella modello Dichiarazioni del Concorrente (All. A) il possesso delle certificazioni ed allega copia conforme all'originale delle certificazioni possedute.

Ai sensi dell'art.106, comma 6 del Codice, la garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt.84 e D.lgs. n.159/2011.

La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.**

Gli operatori economici effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a euro 220,00, secondo quanto previsto dalle modalità di cui alla delibera ANAC n.610 del 19 dicembre 2023, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara".

Le modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti e costituendi, il versamento dovrà essere effettuato dalla sola Impresa capogruppo mandataria.

Sul sito dell'ANAC è possibile consultare tutte le istruzioni operative, disponibili al seguente indirizzo: <http://www.avcp.it/riscossioni.html>. In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE.

La Stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

## **13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta deve pervenire in modalità telematica, pena l'esclusione dalla procedura, entro e non oltre il

**15 maggio 2026 alle ore 13:00**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata e presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt.19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n.82/05.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di

presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente, si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta non ha limiti di dimensione per singolo file. La Piattaforma accetta esclusivamente file con i seguenti formati *.xml .docx .doc .xlsx .xls .pptx .ppt .pdf .rtf .csv .odt .ods .zip .rar .7z .jpeg .jpg .png .gif .p7m*.

L'offerta è costituita da:

- **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**, da presentare a mezzo della “Busta Amministrativa”;
- **OFFERTA TECNICA**, da presentare a mezzo della “Busta Tecnica”;
- **OFFERTA ECONOMICA**, da presentare a mezzo della “Busta Economica”.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 s.m.i., ivi compreso il DGUE, le Dichiarazioni del Concorrente, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt.18 e 19 del D.P.R. n.445/2000 s.m.i.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, è necessario dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte.

La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata. Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata nell'apposita sezione “Comunicazioni” presente nel portale e all'indirizzo di Posta Elettronica certificata inserita in fase di registrazione.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

L'operatore economico che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **14. CARICAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA IN PIATTAFORMA**

Le modalità di caricamento della documentazione di partecipazione sono variabili in funzione della modalità di configurazione di volta adottata dalla Stazione Appaltante.

L'operatore potrà verificare le modalità di caricamento mediante consultazione dell'Allegato NT -

“NORME TECNICHE DI UTILIZZO” presente all’indirizzo <https://sogesid.tuttogare.it/download-norme.php>.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti presentati, si applica l’art.101 del Codice.

Fino al giorno fissato per l’apertura, l’operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all’operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all’indicazione degli elementi che consentono l’individuazione dell’errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell’offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l’offerta inammissibile.

L’offerta vincherà il concorrente ai sensi dell’art.17, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art.17, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente, accedendo alla sua area riservata, può verificare lo stato della trasmissione della propria offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## **15. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art.101 del Codice, possono essere sanate le carenze, le omissioni, le inesattezze o le irregolarità della documentazione amministrativa trasmessa in sede di presentazione di offerta ma non quelle della documentazione che compone l’offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato

collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 (cinque) giorni.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## **16. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - "BUSTA AMMINISTRATIVA"**

L'operatore economico utilizza la sezione *Allegati* della Piattaforma per scaricare compilare e successivamente allegare la documentazione a corredo, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione, specificata nei seguenti punti.

Nella busta digitale denominata "Busta Amministrativa" l'operatore economico dovrà allegare:

- la **Dichiarazione del Concorrente** (All. A) firmata digitalmente;
- il **Patto di integrità** con la Sogesid S.p.A. (All. B) firmato digitalmente;
- il **DGUE** compilato a video e generato dal sistema, firmato digitalmente;
- copia conforme all'originale di attestazione **SOA** in corso di validità rispettivamente per la categoria prevalente e per le categorie scorporabile;
- la dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi;
- documento attestante la **garanzia provvisoria**;
- per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art.106, comma 8, del Codice, copia conforme della certificazione che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- documento attestante il versamento del contributo ANAC;
- *soa*

La produzione dei documenti conformi all'originale da parte degli operatori economici è richiesta al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione Appaltante.

**NB** Il DGUE dovrà essere compilato e sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti coinvolti nella partecipazione alla procedura di gara; pertanto, nella sezione *Allegati* della piattaforma e-procurement sarà disponibile anche il predetto documento in formato *pdf*.

Inoltre, al fine di semplificare e accelerare lo svolgimento della procedura di affidamento, si chiede di allegare la seguente documentazione:

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art.68, comma 2 del Codice, le prestazioni, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione, sottoscritta dalle parti, in cui si indica, ai sensi dell'art.68, comma 2 del Codice, le categorie dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE, ai sensi dell'art.68, comma 1, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art.68, comma 2 del Codice, le categorie dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art.25 del d.lgs. n.82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi ai sensi dell'art.68, comma 4 del Codice, le rispettive qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art.25 del d.lgs. n.82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art.24 del d.lgs. n.82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art.25 del d.lgs. n.82/2005;
- dichiarazione che indichi ai sensi dell'art.68, comma 4 del Codice, le rispettive qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del**

### **RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia del contratto di rete, copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- **in caso di RTI costituendo:** copia del contratto di rete, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

### **16.1 DICHIARAZIONI DEL CONCORRENTE**

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara, l'operatore economico deve utilizzare il modello "Dichiarazioni del concorrente" (All. A) allegato al presente Disciplinare. Al termine dell'operazione di compilazione, l'operatore economico dovrà firmare digitalmente il documento ed allegarlo nell'apposita sezione della piattaforma.

L'allegato A) deve contenere tutte le informazioni e le dichiarazioni inerenti alla forma di partecipazione e al possesso dei requisiti di partecipazione

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art.65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art.65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega copia della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

### **16.1 IMPOSTA DI BOLLO**

Come espressamente indicato dall'art.2, comma 2, dell'allegato I.4 del Codice, non va apposta alcuna marca da bollo su nessuno dei documenti presentati per la partecipazione alla gara; il pagamento dell'imposta di bollo sul contratto, da parte dell'aggiudicatario, ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto.

### **16.2 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- la dichiarazione di avvalimento;
- il contratto di avvalimento;
- *(solo in caso avvalimento premiale)* attestazione SOA dell'impresa ausiliaria.

In caso di avvalimento ai fini del miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento dovrà essere inserito nella sezione dedicata della busta tecnica, fermo restando che la dichiarazione di ricorrere all'istituto dell'avvalimento e la denominazione dell'impresa ausiliaria dovranno essere rese mediante compilazione dell'allegato A) e del DGUE.

N.B.: *La mancata presentazione del contratto di avvalimento in sede di offerta comporta l'esclusione dalla procedura di gara, in quanto documento essenziale ai sensi dell'art.104 del Codice.*

## **17. CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA – “BUSTA TECNICA”**

All'interno della busta digitale denominata “*Busta Tecnica*”, l'operatore economico dovrà allegare pena l'esclusione, la seguente documentazione:

- 1) una relazione di sintesi che descriva le proposte migliorative in termini metodologici e qualitativi composta di massimo 20 facciate complessive in formato A4 dattiloscritte e numerate, con font Times New Roman, dimensione 12, interlinea 1,15 (max 40 righe per ogni facciata);
- 2) il quadro sinottico delle migliorie proposte e della loro finalità composta di massimo 8 facciate complessive in formato A4 dattiloscritte e numerate, con font Times New Roman, dimensione 12, interlinea 1,15 (max 40 righe per ogni facciata);
- 3) una relazione tecnico-illustrativa relativa al Criterio A;
- 4) una relazione tecnico-illustrativa relativa al Criterio B;
- 5) una relazione tecnico-illustrativa relativa al Criterio C;
- 6) una relazione tecnico-illustrativa relativa al Criterio D;

I documenti di cui ai punti 1) e 2) **non sono oggetto di valutazione**, in quanto trattasi unicamente di uno strumento di lavoro.

**L'offerta Tecnica** dovrà essere formulata per ogni criterio (A, B, C e D), come di seguito dettagliata:

### **CRITERIO A - QUALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA (punteggio max 63)**

Con riferimento al Criterio A l'operatore economico dovrà presentare una relazione costituita per ogni sub-criterio per un max di n.4 (quattro) facciate formato A4 con max 40 righe a pagina con formato Times New Roman, dimensione 12, interlinea 1,15 incluse immagini e grafici. È ammesso l'inserimento di facciate in formato A3 con l'avvertenza che ogni facciata A3 sarà conteggiata come 2 facciate A4 contenente schede tecniche, dépliant, foto che possano meglio chiarire gli aspetti da documentare, dando evidenza delle migliorie conseguite rispetto alle specifiche contenute nel progetto posto a base di gara. La relazione dovrà riportare una sintesi significativa delle soluzioni integrative proposte dal concorrente (a tal fine le definizioni di “cartella”, “facciata”, “scheda” e “pagina” sono sinonimi).

La relazione potrà, a scelta del concorrente, contenere schemi, diagrammi e disegni, atti a meglio evidenziare in forma grafica gli aspetti descritti. Non sono computati gli indici, sommari, copertine e le eventuali certificazioni di organismi indipendenti allegate alla relazione.

Si precisa che le eventuali schede in eccedenza rispetto al numero massimo richiesto non verranno prese in esame, seguendo la sequenza della impaginazione presentata.

La relazione dovrà essere tassativamente articolata in capitoli, corrispondenti agli elementi di valutazione relativi al criterio e ai sub-criteri, in modo da consentirne una ottimale leggibilità.

Dalla documentazione dovrà potersi evincere:

*SUB-CRITERIO A.1: Durabilità delle opere (max 20 punti).*

Saranno oggetto di valutazione premiante le soluzioni tecniche che, pur garantendo il pieno rispetto dei dimensionamenti idraulici e strutturali del progetto definitivo/esecutivo a base di gara, proponano un

incremento dei livelli di durabilità e resilienza dell'intero sistema depurativo e di collettamento.

L'operatore economico dovrà presentare proposte tese all'estensione della vita utile delle opere attraverso l'impiego di materiali con classi di resistenza superiori agli standard di progetto.

Costituiranno elemento premiale gli accorgimenti tecnici e costruttivi che, nel rispetto delle caratteristiche del sito e delle opere previste, risultino idonei a prevenire nel tempo condizioni che possano compromettere la conservazione, la stabilità e la piena efficienza funzionale dell'intervento.

*SUB-CRITERIO A.2: Manutenzione e risparmio dei costi di gestione e dell'intero complesso fognario - Riduzione consumi energetici (max 15 punti).*

Sarà considerata migliore l'offerta che illustri in maniera chiara ed esaustiva le proposte e gli accorgimenti tecnici del concorrente finalizzati al miglioramento delle soluzioni tecnologiche ed informatiche (hardware e software) per l'ottimizzazione del sistema di automazione per il monitoraggio ed il controllo delle apparecchiature elettromeccaniche e strumentazioni di misura e controllo previste nell'impianto di depurazione.

Sarà valutata positivamente l'intuitività di utilizzo delle interfacce software proposte, la compatibilità ed interoperabilità con altri strumenti ed in particolare coi sistemi di telecontrollo esistenti presso l'impianto di depurazione da mantenere, l'accuratezza nella diagnostica.

*SUB-CRITERIO A.3: Miglioramento ed implementazione della proposta progettuale prestazionale dell'opera e delle sue pertinenze (max 20 punti).*

Saranno oggetto di valutazione premiante le proposte che, attraverso un approccio olistico al sistema depurativo e alla rete di collettamento, incrementino l'efficienza prestazionale complessiva dell'infrastruttura rispetto ai parametri minimi del progetto esecutivo.

L'Operatore Economico dovrà proporre soluzioni atte a migliorare i processi, l'efficacia dei sistemi di trattamento e la resilienza delle pertinenze impiantistiche, mediante l'adozione di configurazioni geometriche ottimizzate e layout distributivi.

La primalità riguarderà altresì l'implementazione di sistemi accessori di monitoraggio ambientale, il potenziamento delle reti e la riqualificazione delle aree di pertinenza, garantendo un'opera finita caratterizzata da una superiore operatività a servizio del territorio.

*SUB-CRITERIO A.4: Ottimizzazione del sistema di controllo dell'impianto di depurazione (max 8 punti).*

Saranno oggetto di valutazione premiante le proposte di implementazione di un'architettura di controllo avanzata che superi le funzionalità di base del progetto esecutivo, integrando logiche di automazione predittiva e monitoraggio in continuo.

L'Operatore Economico dovrà proporre l'installazione di una rete di sensoristica intelligente per il rilievo in tempo reale dei parametri, che ottimizzino i cicli di aerazione e pompaggio. La primalità riguarderà la fornitura di sistemi di telecontrollo, gestione remota degli allarmi tramite dispositivi mobili e moduli di reportistica automatica per il calcolo dei KPI energetici e depurativi.

L'ottimizzazione dovrà mirare alla massima resilienza del sistema contro i guasti elettrici o di rete, garantendo la continuità dei dati, la sicurezza informatica e la perfetta integrazione tra il nucleo centrale del depuratore e le stazioni di sollevamento dislocate sul territorio.

**CRITERIO B – ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE E GESTIONE DELLE CRITICITÀ (punteggio max 6)**

Con riferimento al criterio B) l'operatore economico dovrà produrre una relazione descrittiva costituita per ogni sub-criterio per un max di n.4 (quattro) facciate formato A4 con max 40 righe a pagina con formato Times New Roman, dimensione 12, interlinea 1,15 incluse immagini e grafici. È ammesso

l'inserimento di facciate in formato A3 con l'avvertenza che ogni facciata A3 sarà conteggiata come 2 facciate A4 contenente schede tecniche, dépliant, foto che possano meglio chiarire gli aspetti da documentare, dando evidenza delle migliorie conseguite rispetto alle specifiche contenute nel progetto posto a base di gara. La relazione dovrà riportare una sintesi significativa delle soluzioni integrative proposte dal concorrente (a tal fine le definizioni di "cartella", "facciata", "scheda" e "pagina" sono sinonimi).

La relazione potrà, a scelta del concorrente, contenere schemi, diagrammi e disegni, atti a meglio evidenziare in forma grafica gli aspetti descritti. Non sono computati gli indici, sommari, copertine e le eventuali certificazioni di organismi indipendenti allegate alla relazione.

Si precisa che le eventuali schede in eccedenza rispetto al numero massimo richiesto non verranno prese in esame, seguendo la sequenza della impaginazione presentata.

La relazione dovrà essere tassativamente articolata in capitoli, corrispondenti agli elementi di valutazione relativi al criterio e ai sub-criteri, in modo da consentirne una ottimale leggibilità.

Dalla documentazione dovrà potersi evincere:

*SUB-CRITERIO B.1: Modalità organizzative del cantiere e gestione delle interferenze (max 3 punti).*

Sarà considerata migliore l'offerta che proporrà l'ottimizzazione delle cantierizzazioni, delle fasi di lavorazione e delle modalità di esecuzione degli interventi, nel rispetto, comunque, delle soluzioni progettuali individuate dal progetto definitivo/esecutivo, al fine di migliorare la collocazione degli impianti di cantiere, le fasi esecutive di lavoro. Sarà valutata positivamente anche la migliore organizzazione operativa del cantiere (modalità di approvvigionamento, stoccaggio dei materiali, trasporto a discarica o a smaltimento, transito nei luoghi di lavoro, viabilità esterna, segnaletica stradale ed informazione all'utenza), che riduca gli impatti sulla viabilità e sul traffico veicolare, sulla cittadinanza.

*SUB-CRITERIO B.2: Soluzioni migliorative atte a garantire condizioni di maggiore sicurezza del personale rispetto al PSC (max 3 punti).*

Saranno valutate positivamente le soluzioni tecniche adottate per assicurare le migliori condizioni di sicurezza dei lavoratori nell'esecuzione dell'appalto. Laddove tali misure aggiuntive di sicurezza siano connesse o derivanti da una particolare organizzazione di cantiere o da processi lavorativi o da una diversa organizzazione delle fasi lavorative, se ne dovrà esplicitamente dar conto nella relazione, spiegandone anche le motivazioni e dovrà inoltre essere indicato come tali misure si relazionano con quelle di cui al PSC redatto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.

**CRITERIO C – MISURE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE (max 5 punti)**

Con riferimento al criterio C) l'operatore economico dovrà produrre una relazione descrittiva costituita per ogni sub-criterio per un max di n.4 (quattro) facciate formato A4 con max 40 righe a pagina con formato Times New Roman, dimensione 12, interlinea 1,15 incluse immagini e grafici. E' ammesso l'inserimento di facciate in formato A3 con l'avvertenza che ogni facciata A3 sarà conteggiata come 2 facciate A4 contenente schede tecniche, dépliant, foto che possano meglio chiarire gli aspetti da documentare, dando evidenza delle migliorie conseguite rispetto alle specifiche contenute nel progetto posto a base di gara. La relazione dovrà riportare una sintesi significativa delle soluzioni integrative proposte dal concorrente (a tal fine le definizioni di "cartella", "facciata", "scheda" e "pagina" sono sinonimi).

La relazione potrà, a scelta del concorrente, contenere schemi, diagrammi e disegni, atti a meglio evidenziare in forma grafica gli aspetti descritti. Non sono computati gli indici, sommari, copertine e le eventuali certificazioni di organismi indipendenti allegate alla relazione.

Si precisa che le eventuali schede in eccedenza rispetto al numero massimo richiesto non verranno prese in esame, seguendo la sequenza della impaginazione presentata.

La relazione dovrà essere tassativamente articolata in capitoli, corrispondenti agli elementi di valutazione relativi al criterio e ai sub-criteri, in modo da consentirne una ottimale leggibilità.

Dalla documentazione dovrà potersi evincere:

*SUB CRITERIO C.1: Mitigazione dell'impatto ambientale in fase di cantierizzazione (max 3 punti).*

Con riferimento alla presenza di potenziali ricettori limitrofi alle aree di intervento, saranno valutate positivamente proposte che prevedano un'ottimizzazione della cantierizzazione e l'adozione di misure finalizzate a contenere:

- rumori e vibrazioni, dovute alla realizzazione di opere civili ed alle installazioni impiantistiche, di carico/scarico dei materiali, etc., nelle aree più critiche e nelle aree di lavorazione più rumorose;
- polveri e fumi anche attraverso periodici interventi di irrorazione delle aree di lavorazione con l'acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della polvere.

*SUB CRITERIO C.2: Impiego di prodotti e forniture provenienti da filiera corta, nel rispetto dei CAM (max 2 punti).*

Sarà considerata migliore l'offerta che illustri nel dettaglio, e con specifico riferimento alle peculiarità del progetto esecutivo posto a base di gara i criteri e le misure che il concorrente intenderà adottare:

per massimizzare l'utilizzo di beni (materiali, forniture, ecc...) provenienti da filiera corta o chilometro zero, intendendosi con tale espressione la brevità del percorso che i beni e prodotti devono compiere dal luogo di produzione a quello di impiego; per massimizzare il recupero e riutilizzo in situ dei materiali provenienti da scavo e demolizione, nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Saranno valutate positivamente le proposte che attestino le quantità (in termini di quantità rispetto al totale) dei beni e prodotti (materiali e forniture) provenienti da filiera corta a chilometro zero e le proposte che stimino le quantità (in termini di quantità rispetto al totale) del materiale provenienti da scavo o demolizione riutilizzabile in situ.

## **CRITERIO D – CERTIFICAZIONI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE E RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA (max 6 punti)**

Con riferimento al criterio D) l'operatore economico dovrà produrre:

*SUB CRITERIO D.1: Possesso di un certificato EMAS o UNI ISO 14001:2015 - Sistema di gestione ambientale (max 2 punti).*

L'operatore economico dovrà attestare il possesso di una registrazione EMAS (regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit), con codice NACE coerente con l'ambito di attività, in corso di validità, oppure una certificazione secondo la norma ISO14001, in corso di validità, in settore coerente con l'ambito di attività.

Dovrà quindi essere prodotta copia conforme del certificato rilasciato da un organismo di certificazione accreditato in Italia o che opera in virtù degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA o IAF/MLA, o l'indicazione degli estremi della certificazione posseduta e l'indicazione della banca dati dalla quale estrarre la certificazione.

Si precisa che, ai fini dell'attribuzione del punteggio:

- > in caso di operatore singolo, il punteggio sarà attribuito nel caso in cui l'operatore singolo sia in possesso della presente certificazione;
- > in caso di RT, il punteggio sarà attribuito nel caso in cui almeno un componente del RT sia in possesso di tale certificazione;
- > in caso di Consorzio, il punteggio sarà attribuito nel caso in cui tale certificazione sia posseduta

dal Consorzio stesso o dalla/e consorziata/e indicata/e come esecutrice.

SUB CRITERIO D.2: Possesso di un certificato 45000 – Sistema di gestione salute e sicurezza sul lavoro (max 2 punti).

L'operatore economico dovrà attestare il possesso di una certificazione in corso di validità. Dovrà quindi essere prodotta copia conforme del certificato rilasciato da un organismo di certificazione accreditato in Italia, o l'indicazione degli estremi della certificazione posseduta e l'indicazione della banca dati dalla quale estrarre la certificazione medesima.

Si precisa che, ai fini dell'attribuzione del punteggio:

- > in caso di operatore singolo, il punteggio sarà attribuito nel caso in cui l'operatore singolo sia in possesso della presente certificazione;
- > in caso di RT, il punteggio sarà attribuito nel caso in cui almeno un componente del RT sia in possesso di tale certificazione;
- > in caso di Consorzio, il punteggio sarà attribuito nel caso in cui tale certificazione sia posseduta dal Consorzio stesso o dalla/e consorziata/e indicata/e come esecutrice.

SUB CRITERIO D.3: Possesso della parità di genere (max 2 punti).

Il concorrente dovrà dimostrare il possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46- bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198.

Possesso di certificazione di pari opportunità di genere rilasciata da enti terzi accreditati, secondo la prassi UNI/PdR 125:2022.

## **18. CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA – “BUSTA ECONOMICA”**

Nella sezione dedicata della Piattaforma denominata “Busta Economica” l'operatore economico dovrà allegare, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta secondo il “Modello di Offerta economica” (All. D), firmata digitalmente.

**All'offerta economica è attribuito un punteggio di max 20 punti.**

L'operatore economico, **a pena di esclusione**, dovrà indicare sul sopracitato modello, il **RIBASSO PERCENTUALE** offerto sull'importo dei lavori posto a base di gara.

L'operatore economico dovrà, altresì, declinare l'importo contrattuale netto offerto da articolarsi come di seguito:

- Importo dei lavori al netto del ribasso offerto;
- *di cui* Costo della manodopera;
- *di cui* gli oneri aziendali della sicurezza ai sensi di quanto previsto dall'art.108, comma 9 del Codice;
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

L'importo contrattuale offerto si intende al netto di I.V.A., di altre eventuali imposte e contributi di legge.

Si procederà alla verifica della corrispondenza tra l'importo contrattuale indicato e l'importo derivante dal ribasso offerto e, in caso di discordanza tra i due valori, **sarà preso in considerazione la percentuale di ribasso.**

Non sono ammesse offerte condizionate e/o plurime espresse in modo indeterminato.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente come descritto nella seguente tabella riepilogativa:

Forma di partecipazione	Firme digitali richieste
-------------------------	--------------------------

Forma singola	firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma)
R.T.I. costituendo Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art.65, c. 1, lett. e) del Codice	firme digitali del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento / consorzio.
R.T.I. costituito Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art.65, c. 1, lett. e) del Codice	firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) della mandataria del raggruppamento o del consorzio.
Consorzio (art.65, c.1, lett. b) e c) del Codice	firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del consorzio medesimo.
Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete	Allegare il documento con firma digitale del/i legale/i rappresentante/i (o persona/e munita/e si comprovati poteri di firma)

## 19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108, comma 1 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80 punti
Offerta economica	20 punti
<b>TOTALE</b>	<b>100 PUNTI</b>

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica ed il punteggio conseguito per l'offerta economica.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

## 20. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

PUNTEGGI OFFERTA TECNICA				
ID.	CRIT.	CRITERI MOTIVAZIONALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	SUB PUNTEGGI (MAX)	PUNTEGGI (MAX)
		<b>QUALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA</b>		
A	A.1	<b>Durabilità delle opere</b> Saranno oggetto di valutazione premiante le soluzioni tecniche che, pur garantendo il pieno rispetto dei dimensionamenti idraulici e strutturali del progetto definitivo/esecutivo a base di gara, propongano un incremento dei livelli di durabilità e resilienza dell'intero sistema depurativo e di collettamento. Nello specifico, l'operatore economico dovrà presentare proposte tese all'estensione della vita utile delle opere attraverso l'impiego di materiali con classi di resistenza superiori agli standard di progetto. Costituiranno elemento premiale gli accorgimenti tecnici e costruttivi che, nel rispetto delle caratteristiche del sito e delle opere previste, risultino idonei a prevenire nel tempo condizioni che possano compromettere la conservazione, la stabilità e la piena efficienza funzionale dell'intervento.	20	63
	A.2	<b>Manutenzione e risparmio dei costi di gestione e dell'intero complesso fognario - Riduzione consumi energetici</b> Saranno valutate le proposte migliorative finalizzate al contenimento dei consumi energetici e al miglioramento delle prestazioni energetiche complessive dell'intervento. Costituiranno elemento premiale le soluzioni tecniche e costruttive che consentano una gestione più efficiente delle risorse energetiche, anche attraverso l'impiego di tecnologie e accorgimenti progettuali idonei a ridurre i fabbisogni energetici e ad ottimizzare il funzionamento delle opere nel corso della loro vita utile. Inoltre, saranno valutate le proposte migliorative finalizzate ad ottimizzare le attività di gestione e manutenzione delle opere nel corso della loro vita utile, con l'obiettivo di ridurre l'onere manutentivo a carico dell'Amministrazione.	15	
	A.3	<b>Miglioramento ed implementazione della proposta progettuale prestazionale dell'opera e delle sue pertinenze.</b> Saranno oggetto di valutazione premiante le proposte che, attraverso un approccio olistico al sistema depurativo e alla rete di collettamento, incrementino l'efficienza prestazionale complessiva dell'infrastruttura rispetto ai parametri minimi del progetto esecutivo. L'Operatore Economico dovrà proporre soluzioni atte a migliorare i processi, l'efficacia dei sistemi di trattamento e la resilienza delle pertinenze impiantistiche, mediante l'adozione di configurazioni geometriche ottimizzate e layout distributivi. La primarietà riguarderà altresì l'implementazione di sistemi accessori di monitoraggio ambientale, il potenziamento delle reti e la riqualificazione delle aree di pertinenza, garantendo un'opera finita caratterizzata da una superiore operatività a servizio del territorio.	20	

		<b>Ottimizzazione del sistema di controllo dell'impianto di depurazione</b>		
	A.4	Saranno oggetto di valutazione premiante le proposte di implementazione di un'architettura di controllo avanzata che superi le funzionalità di base del progetto esecutivo, integrando logiche di automazione predittiva e monitoraggio in continuo. L'Operatore Economico dovrà proporre l'installazione di una rete di sensoristica intelligente per il rilievo in tempo reale dei parametri, che ottimizzino i cicli di aerazione e pompaggio. La primarietà riguarderà la fornitura di sistemi di telecontrollo, gestione remota degli allarmi tramite dispositivi mobili e moduli di reportistica automatica per il calcolo dei KPI energetici e depurativi. L'ottimizzazione dovrà mirare alla massima resilienza del sistema contro i guasti elettrici o di rete, garantendo la continuità dei dati, la sicurezza informatica e la perfetta integrazione tra il nucleo centrale del depuratore e le stazioni di sollevamento dislocate sul territorio	8	
		<b>ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE E GESTIONE DELLE CRITICITÀ</b>		
		<b>Modalità organizzative del cantiere e gestione delle interferenze</b>		
	B.1	Sarà considerata migliore l'offerta che proporrà l'ottimizzazione delle cantierizzazioni, delle fasi di lavorazione e delle modalità di esecuzione degli interventi, nel rispetto, comunque, delle soluzioni progettuali individuate dal progetto definitivo/esecutivo, al fine di migliorare la collocazione degli impianti di cantiere, le fasi esecutive di lavoro. Sarà valutata positivamente anche la migliore organizzazione operativa del cantiere ( <i>modalità di approvvigionamento, stoccaggio dei materiali, trasporto a discarica o a smaltimento, transito nei luoghi di lavoro, viabilità esterna, segnaletica stradale ed informazione all'utenza</i> ), che riduca gli impatti sulla viabilità e sul traffico veicolare, sulla cittadinanza.	3	6
	B.2	<b>Soluzioni migliorative atte a garantire condizioni di maggiore sicurezza del personale rispetto al PSC</b> Saranno valutate positivamente le soluzioni tecniche adottate per assicurare le migliori condizioni di sicurezza dei lavoratori nell'esecuzione dell'appalto. Laddove tali misure aggiuntive di sicurezza siano connesse o derivanti da una particolare organizzazione di cantiere o da processi lavorativi o da una diversa organizzazione delle fasi lavorative, se ne dovrà esplicitamente dar conto nella relazione, spiegandone anche le motivazioni e dovrà inoltre essere indicato come tali misure si relazionano con quelle di cui al PSC redatto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	3	
		<b>MISURE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE</b>		
		<b>Mitigazione dell'impatto ambientale in fase di cantierizzazione</b>		
	C.1	Con riferimento alla presenza di potenziali ricettori limitrofi alle aree di intervento, saranno valutate positivamente proposte che prevedano un'ottimizzazione della cantierizzazione e l'adozione di misure finalizzate a contenere: > rumori e vibrazioni, dovute alla realizzazione di opere civili ed alle installazioni impiantistiche, di carico/scarico dei materiali, etc., nelle aree più critiche e nelle aree di lavorazione più rumorose; > polveri e fumi anche attraverso periodici interventi di irrorazione delle aree di lavorazione con l'acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della polvere.	3	5
	C.2	<b>Impiego di prodotti e forniture provenienti da filiera corta, nel rispetto dei CAM</b> Sarà considerata migliore l'offerta che illustri nel dettaglio, e con specifico riferimento alle peculiarità del progetto esecutivo posto a base di gara i criteri e le misure che il concorrente intenderà adottare: per massimizzare l'utilizzo di beni (materiali, forniture, ecc...) provenienti da filiera corta o chilometro zero, intendendosi con tale espressione la brevità del percorso che i beni e prodotti devono compiere dal luogo di produzione a quello di impiego; per massimizzare il recupero e riutilizzo in situ dei materiali provenienti da scavo e demolizione, nel rispetto delle normative vigenti in materia. Saranno valutate positivamente le proposte che attestino le quantità (in termini di quantità rispetto al totale) dei beni e prodotti (materiali e forniture) provenienti da filiera corta a chilometro zero e le proposte che stimino le quantità (in termini di quantità rispetto al totale) del materiale provenienti da scavo o demolizione riutilizzabile in situ.	2	
		<b>CERTIFICAZIONI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE E RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA</b>		
		<b>Possesso di un certificato EMAS o UNI ISO 14001:2015 - Sistema di gestione ambientale</b>		
	D.1	L'operatore economico dovrà attestare il possesso di una registrazione EMAS (regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit), con codice NACE coerente con l'ambito di attività, in corso di validità, oppure una certificazione secondo la norma ISO14001, in corso di validità, in settore coerente con l'ambito di attività. Dovrà quindi essere prodotta copia conforme del certificato rilasciato da un organismo di certificazione accreditato in Italia o che opera in virtù degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA o IAF/MLA, o l'indicazione degli estremi della certificazione posseduta e l'indicazione della banca dati dalla quale estrarre la certificazione. Si precisa che, ai fini dell'attribuzione del punteggio: > in caso di operatore singolo, il punteggio sarà attribuito nel caso in cui l'operatore singolo sia in possesso della presente certificazione; > in caso di RT, il punteggio sarà attribuito nel caso in cui almeno un componente del RT sia in possesso di tale certificazione; > in caso di Consorzio, il punteggio sarà attribuito nel caso in cui tale certificazione sia posseduta dal Consorzio stesso o dalla/e consorziata/e indicata/e come esecutrice	2	6
	D.2	<b>Possesso di un certificato 45000 - Sistema di gestione salute e sicurezza sul lavoro</b> L'operatore economico dovrà attestare il possesso di una certificazione in corso di validità. Dovrà quindi essere prodotta copia conforme del certificato rilasciato da un organismo di certificazione accreditato in Italia, o l'indicazione degli estremi della certificazione posseduta e l'indicazione della banca dati dalla quale estrarre la certificazione medesima. Si precisa che, ai fini dell'attribuzione del punteggio: > in caso di operatore singolo, il punteggio sarà attribuito nel caso in cui l'operatore singolo sia in	2	

		possesso della presente certificazione; > in caso di RT, il punteggio sarà attribuito nel caso in cui almeno un componente del RT sia in possesso di tale certificazione; > in caso di Consorzio, il punteggio sarà attribuito nel caso in cui tale certificazione sia posseduta dal Consorzio stesso o dalla/e consorziata/e indicata/e come esecutrice		
	D.3	<b>Possesso di certificazione di pari opportunità di genere rilasciata da enti terzi accreditati, secondo la prassi UNI/PdR 125:2022 (Parità di genere)</b> Il concorrente dovrà dimostrare il possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198.	2	
<b>OFFERTA TECNICA TOTALE (A+B+C+D)</b>			<b>80</b>	<b>80</b>
<b>PUNTEGGI OFFERTA ECONOMICA</b>				
<b>E</b>	E.1	<b>RIBASSO PERCENTUALE UNICO</b>	20	20
<b>OFFERTA TOTALE (A+B+C+D+E)</b>			<b>100</b>	<b>100</b>

## 21. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi relativi a tutti i sub-criteri è assegnato un punteggio attraverso l'attribuzione di un coefficiente discrezionale sulla base del metodo del coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, secondo le indicazioni di seguito riportate:

- per ogni elemento e per ogni offerta ciascun commissario attribuisce un coefficiente discrezionale compreso fra 0 e 1 utilizzando la seguente griglia di valutazione, saranno tuttavia ammissibili punteggi intermedi qualora ritenuto necessario da parte dei Commissari:

COEFFICIENTE	LIVELLO DI VALUTAZIONE
<b>0</b>	<b>Livello 1. Totalmente inadeguato.</b> La proposta appare totalmente inadeguata al perseguimento di finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.
<b>da oltre lo 0 a 0,2</b>	<b>Livello 2. Parzialmente Inadeguato.</b> La proposta presenta elementi, specifiche e condizioni che appaiono parzialmente inadeguate a garantire il perseguimento di finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.
<b>da oltre lo 0,3 a 0,5</b>	<b>Livello 3. Parzialmente Adeguato.</b> La proposta presenta elementi, specifiche e condizioni che appaiono parzialmente adeguate a garantire il perseguimento di finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.
<b>da oltre lo 0,6 a 0,8</b>	<b>Livello 4. Più che Adeguato.</b> La proposta presenta elementi, specifiche e condizioni che garantiscono il raggiungimento di un livello più che adeguato per ciò che concerne finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.
<b>da oltre lo 0,9 a 1</b>	<b>Livello 5. Massimo livello.</b> La proposta presenta un mix di elementi, specifiche e condizioni tale da garantire elevati standard qualitativi nel perseguimento di finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.

- la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari al criterio (qualora non vi siano sub-criteri) ovvero al sub-criterio, dell'offerta in esame;
- per ogni criterio (qualora non vi siano sub-criteri) ovvero sub-criterio, si procede a trasformare la media dei coefficienti riportando al valore pari a 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate;
- tale valore, moltiplicato per il fattore ponderale attribuito a quel criterio (qualora non vi siano sub-criteri) ovvero sub-criterio, costituisce il punteggio definitivo per quel criterio/sub-criterio.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio, il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente (prima riparametrazione).

Parimenti, ai fini della graduatoria finale, nel caso in cui nessun concorrente ottenga il punteggio massimo complessivo per l'offerta tecnica, tale punteggio viene nuovamente riparametrato - seconda riparametrazione - attribuendo all'offerta tecnica che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

La somma dei punteggi dei criteri sarà calcolata arrotondando alla seconda cifra decimale.

## 22. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

La valutazione del punteggio economico verrà calcolato mediante applicazione della seguente formula con *metodo bilineare*, per l'assegnazione del coefficiente  $C_i$  (compreso tra zero ed uno).

Dal punto di vista matematico la formula si presenta nel seguente modo:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{soglia}) = X * A_i / A_{soglia}$$
$$C_i \text{ (per } A_i > A_{soglia}) = X + (1 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$$

dove:

$C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente  $i$ -esimo

$A_i$  = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente  $i$ -esimo

$A_{soglia}$  = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

$X = 0,85$

$A_{max}$  = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

Il punteggio dell'elemento prezzo è individuato (come esplicitato nella formula) moltiplicando il coefficiente  $C_i$  per il peso (P) assegnato al criterio "Offerta economica":

$$C_i * P$$

$$P = 20 \text{ punti}$$

## 23. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione del punteggio totale secondo il metodo aggregativo compensatore, dato dalla seguente formula:

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

$P_i$  = *punteggio concorrente  $i$ ;*

$C_{Ai}$  = *coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente  $i$ ;*

$C_{Bi}$  = *coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente  $i$ ;*

$C_{Ci}$  = *coefficiente criterio di valutazione c, del concorrente  $i$ ;*

.....  
 $C_{ni}$  = *coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente  $i$ ;*

$P_A$  = *peso criterio di valutazione a;*

$P_B$  = *peso criterio di valutazione b;*

$P_C$  = *peso criterio di valutazione c;*

.....  
 $P_N$  = *peso criterio di valutazione n.*

## 24. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice sarà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sarà composta da un numero dispari per un minimo di 3 ed un massimo di 5 componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati

componenti supplenti e della commissione giudicatrice può far parte anche il RUP.

La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art.93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sulla piattaforma *e-procurement* della Sogesid S.p.A. nella cartella di gara di riferimento.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, e può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Se ritenuto necessario, il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

La Commissione può lavorare presso la sede aziendale in presenza o anche a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni e opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.

Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante, in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

## **25. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e l'immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara prevede esclusivamente sedute pubbliche digitali per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la piattaforma.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

### **25.1 APERTURA DELLE "BUSTE TECNICHE", DELLE "BUSTE ECONOMICHE" E DELLE "BUSTE AMMINISTRATIVE"**

Il RUP nella prima seduta procederà - operando attraverso la Piattaforma *e-procurement* (a garanzia della segretezza e dell'inalterabilità della documentazione inviata dai concorrenti, nonché del tracciamento e della registrazione delle operazioni di gara) - a verificare il numero degli operatori economici

partecipanti e, in particolare, a constatare la composizione degli stessi.

Onde garantire la semplificazione e la speditezza dell'azione amministrativa nella presente procedura, la Stazione Appaltante si avvarrà del cosiddetto **istituto dell'inversione procedimentale**, di cui all'art.107, comma 3, del Codice, che consente di esaminare le offerte tecniche ed economiche prima della verifica dell'idoneità dei concorrenti. Qualora, in esito alla fase conclusiva della verifica dei requisiti di partecipazione, si ravvisino i presupposti per disporre l'esclusione di uno o più concorrenti, la stazione appaltante procederà allo scorrimento della graduatoria e alla verifica della documentazione amministrativa del secondo classificato.

La procedura di aggiudicazione, pertanto, si svolgerà attraverso il percorso obbligato previsto dalla Piattaforma.

Gli operatori economici partecipanti riceveranno comunicazione tramite la Piattaforma sull'avanzamento della procedura.

Il RUP, quindi, procederà nella prima seduta:

- mediante la sezione *Partecipanti* della piattaforma *e-procurement* a prendere atto degli operatori economici che hanno presentato l'offerta e della relativa composizione;
- a dichiarare l'inversione procedimentale ammettendo con riserva gli operatori economici partecipanti;

Una volta nominata la Commissione giudicatrice, la stessa in seduta procederà, con il supporto del segretario verbalizzante, ad aprire le "buste tecniche" di tutti gli operatori economici partecipanti ed effettuare il *download* della documentazione tecnica ivi contenuta.

Contestualmente il Segretario verbalizzante verificherà la corretta apposizione della firma digitale su ciascun documento presente nelle "buste tecniche".

La commissione giudicatrice, quindi prenderà in consegna le offerte tecniche verificando la presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione potrà discrezionalmente decidere di inserire, nella sezione dedicata della Piattaforma, i punteggi attribuiti da ciascun commissario ai criteri (ovvero sub-criteri ove esistenti) delle offerte tecniche presentate.

Successivamente, in seduta, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche ovvero darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la commissione procederà all'apertura delle "Buste Economiche" e quindi, alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte dal presente Disciplinare di gara.

La commissione di gara procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art.108, comma 8 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria l'operatore che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più operatori ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, la commissione procede, mediante sorteggio, ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste nel presente Disciplinare di gara.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto agli articoli successivi.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP le eventuali esclusioni da disporre per:

1. mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle "Buste Amministrative";
2. presentazione di offerte irregolari, inaccettabili ovvero inadeguate, ai sensi dell'art.33, commi 8, 9 e 10 del Codice;
3. presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi la Stazione Appaltante procederà alle comunicazioni di cui all'art.90, comma 1, lett. d) del Codice.

Stante l'inversione procedimentale, successivamente il RUP procederà a completare la procedura telematica provvedendo:

- ad aprire la busta amministrativa dell'operatore economico risultato aggiudicatario ovvero, nel caso in cui siano previsti più aggiudicatari, degli operatori economici risultati aggiudicatari e a verificare la documentazione ivi contenuta;
- a verificare la regolarità dell'apposizione della firma digitale sulla predetta documentazione;
- a controllare la completezza e la conformità della documentazione amministrativa presentata secondo quanto prescritto nel presente Disciplinare di gara;
- ad attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio.

All'esito della verifica della documentazione amministrativa e dell'eventuale soccorso istruttorio, il RUP deciderà se confermare la graduatoria proposta dalla Commissione giudicatrice ovvero predisporre una nuova graduatoria.

## **26. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

La stazione appaltante valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Gli elementi specifici di valutazione dell'anomalia dell'offerta sono i seguenti:

- compressione eccessiva dei costi di realizzazione;
- compressione eccessiva dell'utile di impresa;
- inadeguatezza dei costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale, ai sensi dell'articolo 108, comma 9.

In presenza di offerte che appaiano anormalmente basse la stazione appaltante chiede per iscritto agli operatori economici interessati le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni.

La stazione appaltante esclude l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui all'art.110, comma 3 del Codice oppure

se l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 119;
- sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13.

## **27. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

## **28. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La presentazione delle offerte non vincola la Stazione Appaltante all'aggiudicazione della gara, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione, che la Stazione appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, né rimborso spese.

Dal momento della stipula del contratto esecutivo, l'Appaltatore dovrà essere immediatamente in grado di dare inizio alle prestazioni oggetto di affidamento e di darvi esecuzione nel tempo indicato negli ordini stessi.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art.108, comma 10 del Codice. Nella suddetta ipotesi, l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i concorrenti non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.

Il RUP, formula la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, procede alla verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente.

La verifica dei requisiti generali e speciali dichiarati dall'offerente risultato aggiudicatario, avverrà, ai sensi dell'art.99 Codice, mediante la consultazione del FVOE ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'art.50-ter del codice di cui al D.lgs. n.82/2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art.18, comma 2, del Codice divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'art.17, comma 5 del Codice, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art.117 del Codice.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Fermo quanto previsto dall'art.50, comma 6, del Codice l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui all'art.17, al comma 9, del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Ente, secondo le modalità di cui all'art.18, comma 1, del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n.136.

Sono altresì parte integrante del contratto e verranno richiamati nello stesso, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- l'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara;
- le polizze di garanzia;
- il Patto di Integrità (All. B);
- dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi.

Tali documenti dovranno essere controfirmati dall'aggiudicatario e verranno conservati dalla Stazione Appaltante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione del contratto. Resta a carico dell'Amministrazione appaltante la spesa relativa all'IVA.

## **29. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto

### **30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Ai sensi dell'art.215, co. 1 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico (CCT), formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice. Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro, la costituzione del collegio è obbligatoria.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

### **31. NORME FINALI**

La procedura di gara di cui all'oggetto dovrà concludersi entro nove mesi decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art.17 comma 3 del Codice.

È fatto obbligo di applicare integralmente le norme contenute nel contratto collettivo nazionale del lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili ad opera in appalto in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori ai sensi dell'art.11, co.2 del Codice e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti.

La Stazione appaltante, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa di risarcimento o di indennizzo, si riserva il diritto di:

- non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, in conformità all'art.108 co.10 del Codice;
- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente (offerte anormalmente basse) ai sensi dell'art.110 del Codice;
- in caso di specifiche esigenze di svolgere anche solo in parte l'esecuzione delle opere previste in contratto, senza che l'aggiudicatario possa vantare alcuna pretesa per le prestazioni che non saranno liquidate in quanto non eseguite;
- non concludere motivatamente il contratto anche qualora sia in precedenza avvenuta l'aggiudicazione.

I concorrenti non potranno avanzare alcuna pretesa, anche a solo titolo di rimborso spese, per gli oneri sostenuti in dipendenza della partecipazione alla presente gara o nel caso in cui non possa farsi luogo all'aggiudicazione definitiva.

Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.

Non saranno ammesse né integrazioni all'offerta telematica già presentata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno all'offerta telematica già presentata, essendo possibile per l'Operatore Economico concorrente la sola sostituzione integrale dell'offerta telematica già presentata con altra offerta.

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella documentazione di gara con rinuncia ad ogni eccezione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

Ai sensi dell'art.124 del Codice, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.122 del Codice, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art.88, comma 4-ter, del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta; l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

**In caso di discordanze con gli altri atti di gara e i documenti progettuali posti a base di gara, vale la previsione di cui al Disciplinare di gara.**

## **32. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss.mm. e ii, secondo quanto riportato nell'apposita scheda "*Informativa*", redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE, consultabile sul sito istituzionale dell'Ente e allegata al presente disciplinare.

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati a SOGESID S.p.A. saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Amministratore Delegato. L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

I dati di contatto del *Data Protection Officer*/Responsabile della Protezione dei dati individuato dal Titolare sono reperibili sul sito istituzionale dell'Azienda.

## **33. PIATTAFORMA TELEMATICA**

### **33.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE**

L'utilizzo della Piattaforma telematica (di seguito Piattaforma) comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n.910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - *electronic IDentification Authentication and Signature*), del decreto legislativo n.82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Allegato NT - "NORME TECNICHE DI UTILIZZO" presente all'indirizzo <https://sogesid.tuttogare.it/download-norme.php>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n.591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

### **33.2 AVVERTENZE**

Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica, esonerano espressamente l'Ente, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (e-mail e password) assegnati.

L'email e la password necessarie per l'accesso al sistema e alla partecipazione alla gara sono personali. Gli Operatori concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne l'Ente e il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema.

Il Gestore del Sistema e l'Ente non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite

procedure di firma digitale.

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e ogni istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente l'Ente e il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall'utilizzo degli strumenti in parola.

Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la revoca dell'abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.

### **33.3 DOTAZIONI TECNICHE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato NT - "NORME TECNICHE DI UTILIZZO" presente all'indirizzo <https://sogesid.tuttogare.it/download-norme.php>.

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento Eidas e comunque quanto indicato dettagliatamente nell'Allegato NT;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n.82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n.910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n.910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n.910/14;
    - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### **33.4 IDENTIFICAZIONE**

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma <https://sogesid.tuttogare.it/>

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

\* N.B. Nelle more dell'efficacia delle disposizioni del Codice sulla digitalizzazione dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti stabiliscono che sulla base delle caratteristiche tecniche della piattaforma utilizzata l'accesso alla stessa sia possibile tramite il rilascio di specifiche credenziali e/o mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo, modificando in tal caso la lettera b) dell'articolo 1.2.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara. Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate via mail, all'indirizzo [assistenza@tuttogare.it](mailto:assistenza@tuttogare.it) oppure al 02-40031280 Attivo dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 18:00.